

**N. 00664/2018REG.PROV.COLL.**

**N. 08945/2011 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8945 del 2011, proposto dal signor:  
A. L., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Russo, con domicilio eletto  
presso lo studio Gabriele Valentini in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, 26;

***contro***

il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni  
architettonici e per il paesaggio della Puglia, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello  
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Comune di (.....), non costituito in giudizio;

***per l'annullamento ovvero la riforma***

della sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione I, 16 giugno 2011  
n.1091, resa fra le parti, la quale ha respinto il ricorso n.481/2003, proposto per  
l'annullamento:

- a) del decreto 18 dicembre 2002, notificato il giorno 3 gennaio 2003, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio della Puglia ha annullato l'autorizzazione 21 agosto 2002 rilasciata ai sensi dell'art. 32 della l. 28 gennaio 1985 n.47 dal Comune di (.....);
- b) dell'atto 18 dicembre 2002, notificato il giorno 3 gennaio 2003, di trasmissione del predetto decreto al Comune citato;
- c) dell'atto 30 dicembre 2002 prot. n.8996, pervenuto il 3 gennaio 2003, di trasmissione dei provvedimenti suddetti all'interessato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato Angelo Vantaggiato per delega dell'avvocato Gabriele Russo e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il ricorrente appellante è comproprietario, assieme alla moglie, di una villetta, acquistata con atto (.....) 1978 Notaio (....) di Copertino (Le), e situata nelle campagne del comune di (.....), in località (.....), lungo la statale 173 delle Terme Salentine, sul terreno distinto al catasto al foglio (.), particelle (.....) (doc. 4 in I grado ricorrente appellante, copia nota di trascrizione; doc. 6 in I grado ricorrente appellante, copia nota comunale 6 giugno 2002 prot. n.4571, ove l'ubicazione), ed ha presentato al Comune suddetto, il giorno 28 marzo 1986 al prot. n. 1.770,

istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ovvero di condono edilizio, ai sensi degli artt. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985 n.47, per opere eseguite sulla villetta in questione (doc. 5 in I grado ricorrente appellante, nota comunale 25 febbraio 2002, ove gli estremi della pratica). Si tratta, secondo la relazione allegata alla domanda di sanatoria, di due interventi abusivi distinti; il primo è del 1974, ed è costituito da un monolocale al piano seminterrato; il secondo è del 1980 ed è costituito da un ampliamento al primo piano (doc. 9 in I grado ricorrente appellante, copia relazione tecnica).

A fronte della domanda di condono edilizio in questione, il Comune, con provvedimento 21 agosto 2002, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, richiesta ai sensi dell'art. 32 della l. 47/1985, trattandosi come si vedrà di un'area vincolata; nel provvedimento, ha motivato richiamando il parere favorevole della Commissione edilizia comunale, secondo il quale si tratterebbe di “modesto ampliamento a civile abitazione regolarmente autorizzata”, che ricade “in ambito B del P.U.T.T./P. regionale e non contrasta con le relative norme e lo stato dei luoghi” (doc. 6 in I grado ricorrente appellante, cit., ove il contenuto del parere; il tenore dell'autorizzazione si desume dal provvedimento di annullamento, di cui subito).

Con il provvedimento 18 dicembre 2002 di cui in epigrafe, il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio della Puglia ha annullato l'autorizzazione 21 agosto 2002 in questione, ai sensi dell'allora vigente art. 151 d. lgs. 29 ottobre 1999 n.490, ritenendo che essa fosse viziata da eccesso di potere per mancata motivazione e da violazione di legge, nei termini che seguono.

Nel provvedimento di annullamento, la Soprintendenza rileva anzitutto la classificazione urbanistica dell'area interessata dall'abuso, che è quella di zona E 3, “verde agricolo speciale, salvaguardia paesaggistica” ed è inserita nella fascia di 128 metri dal confine del demanio marittimo.

Ciò posto, dà atto dell'esistenza di una serie di vincoli che la riguardano.

In primo luogo, l'area risulta di notevole interesse pubblico ai sensi dell'allora vigente l. 29 giugno 1939 n.1497 e del conseguente D.M. 25 maggio 1970.

In secondo luogo, l'area stessa è disciplinata dal Piano urbanistico territoriale tematico – PUTT “Paesaggio”, e in particolare dall'art. 3.07 comma 3.07.04 punto 4.2 lettera c) delle norme tecniche di attuazione – NTA relative, per cui nella zona interessata sono autorizzabili le integrazioni di manufatti legittimamente esistenti, con una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%.

Ciò posto, rileva che nel caso di specie la volumetria abusivamente realizzata sarebbe superiore al 20% dell'esistente, e quindi ritiene la mancanza di motivazione dell'autorizzazione annullata, la quale si riferisce invece in modo generico a un “modesto ampliamento” (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, copia provvedimento impugnato).

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto dal proprietario interessato contro tale decreto di annullamento, ritenendo in sintesi estrema che l'originaria autorizzazione paesaggistica fosse in effetti non motivata e che di conseguenza l'annullamento operato dalla Soprintendenza andasse effettivamente a colpire un vizio di legittimità e fosse per parte sua motivato in modo corretto.

Contro tale sentenza, il ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene un'unica complessa censura, riconducibile secondo logica ai seguenti due motivi:

- con il primo di essi, corrispondente alla prima parte della censura, alle pp. 3-6 dell'atto, deduce propriamente violazione dell'art. 151 del d. lgs. 490/1999, e sostiene che la Soprintendenza avrebbe in realtà operato un sindacato di merito non consentitole nel caso di specie;

- con il secondo motivo, corrispondente alla seconda parte della censura, alle pp. 7-10 dell'atto, deduce propriamente eccesso di potere per travisamento del fatto, sostenendo che il ritenuto ampliamento in misura superiore al 20% della volumetria esistente in realtà non sarebbe tale, e cita a proprio favore una perizia giurata in tal senso.

L'amministrazione statale ha resistito, con atto 15 dicembre 2011, ed ha chiesto che l'appello sia respinto.

Con memoria 21 dicembre 2017, l'appellante ha ribadito le proprie asserite ragioni. All'udienza del giorno 25 gennaio 2018 la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

## DIRITTO

1. L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.
2. Il primo motivo di appello, secondo il quale l'organo ministeriale avrebbe esercitato in realtà un sindacato di merito non consentitogli, è infondato e va respinto.

La norma di riferimento è, come si è detto, l'allora vigente art. 151 comma 4 del d. lgs. 490/1999, riproduttivo dell'art. 82 comma 8 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, per cui *“le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione”*.

In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che l'ufficio ministeriale titolare del potere di annullamento esercita un sindacato di sola legittimità, come ritenuto, fra le molte, da C.d.S. sez. VI 20 gennaio 2003 n.204, nell'ambito del quale però può far valere ognuno dei vizi relativi, tra i quali l'eccesso di potere per mancanza di motivazione: così, riferite alla norma previgente, C.d.S. sez. II 10 giugno 2010 n. 1240 e sez. VI 14 aprile 1998 n.480.

In concreto, il provvedimento impugnato ha fatto effettivamente valere una mancanza di motivazione, richiamando in modo espresso (v. doc. 1 in I grado ricorrente appellante, cit.) l'art. 3 della l. 241/1990 e osservando, nei termini esposti in narrativa, che quanto affermato dalla Commissione edilizia per rilasciare l'autorizzazione sarebbe incongruo.

3. E' invece fondato il secondo motivo di appello, incentrato sulle caratteristiche dell'abuso commesso.

A scopo di chiarezza, si deve ricordare che il decreto della Soprintendenza impugnato ha annullato l'autorizzazione paesaggistica, come si rileva a semplice lettura, unicamente per il rilievo legato alla volumetria dell'abuso.

Come si è detto, l'ufficio ha dato atto che nella zona, in base ai vincoli citati, sono consentiti ampliamenti non superiori al 20% dell'esistente; ha ritenuto che invece la volumetria abusiva realizzata fosse superiore a tale limite, e ha quindi ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto comunale, che parla di "modesto ampliamento", ovvero secondo logica di un ampliamento contenuto nei limiti assentibili.

Viceversa, ulteriori considerazioni, come in particolare il fatto stesso dell'esistenza del vincolo, ovvero la distanza dell'abuso dal mare, considerazioni che si trovano nella sentenza impugnata (p. 5 dal quinto rigo), non sono poste a base dell'annullamento stesso, che quindi sta e cade con la rispondenza o no alla realtà dei fatti del rilievo mosso.

4. Ciò posto, il ricorrente appellante ha prodotto già in primo grado, il giorno 17 marzo 2010, la perizia giurata di un tecnico di parte, che descrive gli abusi e ne determina la volumetria, indicata in un aumento di mc 91,80 rispetto ai mc. 832,50 di volume esistente, e quindi ben all'interno del limite del 20% di cui si è detto.

Trattandosi di perizia sviluppata senza vizi logici apparenti a partire da dati di fatto incontestati, questo Collegio non può che prenderne atto, e concludere che l'apprezzamento della Soprintendenza era errato.

5. L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato il decreto 18 dicembre 2002 meglio indicato in epigrafe, in accoglimento del ricorso di primo grado.

E' solo per chiarezza che si precisa che l'annullamento si riferisce al solo decreto in questione, unico provvedimento vero e proprio che sia stato impugnato, dato che gli ulteriori atti indicati in epigrafe, ovvero le due note di trasmissione 18 dicembre e 30 dicembre 2002, sono per pacifica giurisprudenza, che come tale non necessita di puntuali citazioni, atti endoprocedimentali privi di autonomo carattere lesivo, sì che esse appaiono impuginate per mero scrupolo di difesa.

6. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n.8945/2011), lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il decreto 18 dicembre 2002 del Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio della Puglia.

Compensa per intero fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Francesco Gambato Spisani**

**IL PRESIDENTE**

**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**